



www.confediliziabelluno.it

Direzione-Redazione-Amministrazione: Belluno, via S. Andrea 6 - tel. 0437 26935 - fax 0437 292442 - Iscrizione Tribunale di Belluno n. 1-78 del 15-4-1978
Poste italiane SpA - Spedizione in abb. post. 70% NE/BL - Stampa Tipografia Piave Srl BL

Direttore responsabile: Michele Vigne

pubblicazione mensile

contiene I. P.

anno XXXIX febbraio-marzo 2016 - n. 2-3

ASCENSORI E TERMOSIFONI: IN ARRIVO NUOVE SPESE!

Ascensori «vecchi» e nuove valvole per i termosifoni. Due questioni che stanno mettendo in fibrillazione proprietari di immobili e inquilini. Quella che in questi giorni è già stata ribattezzata come la «tassa sull'ascensore» è in realtà, al momento, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica licenziato dal Ministero dello Sviluppo economico, che impone una verifica straordinaria degli ascensori prodotti fino al 1999. E che potrebbe portare a una serie di interventi, anche costosi, a carico dei proprietari di casa, per l'aggiornamento e messa in sicurezza degli impianti. Quindi non si tratterebbe ovviamente di una tassa vera e propria, ma di una misura, in nome di una maggiore sicurezza, che comporterebbe costi e spese per gli interventi di adeguamento degli ascensori. E, visto il vespaio di obiezioni e polemiche che sta già sollevando, non è detto che il provvedimento vada in porto o che non venga modificato in corso d'opera. L'altra questione, che riguarda l'obbligo di installare le valvole termostatiche ed i ripartitori su ogni termosifone del riscaldamento è già nota da tempo, e in molti si sono già attrezzati. Ma per chi non ha ancora provveduto si sta avvicinando il termine ultimo entro cui adeguarsi,

fissato per il prossimo 31 dicembre. E si apre quindi un nuovo scenario, nuove modalità e prospettive nella gestione del riscaldamento. A criticare senza troppi giri di parole la cosiddetta «tassa sull'ascensore» è Confedilizia, l'associazione dei proprietari immobiliari, attraverso il suo presidente Giorgio Spaziani Testa.

Presidente Spaziani, in cosa consiste la "tassa sull'ascensore"?

Abbiamo chiamato tassa, una spesa che tecnicamente tassa non è, ma è una nuovo costo a carico della

proprietà. Infatti, il Ministero dello sviluppo economico ha licenziato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che impone una verifica straordinaria degli ascensori esistenti (ante 1999), con obbligo di realizzare una serie di costosi interventi a carico dei proprietari di casa. Tale obbligo, voglio precisarlo subito, non è previsto in alcun modo dalla direttiva europea di cui il provvedimento costituisce attuazione (vale a dire la direttiva 2014/33/UE "per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori").

Sarebbe a carico di proprietari di immobili o inquilini?

Potrebbe essere a carico dell'uno e dell'altro, a seconda di cosa prevede lo specifico contratto di locazione e a seconda della diversa tipologia contrattuale.

Qual è il punto della situazione al momento?

Poiché la norma proposta viene motivata dagli uffici del Ministero dello sviluppo economico che se ne stanno occupando, con l'esigenza di aumentare il livello di sicurezza degli impianti di ascensore esistenti



Giorgio Spaziani Testa
Presidente Confedilizia

DALLA PRIMA PAGINA

in Italia, appare utile ricordare alcuni punti fermi in proposito. Sulla base della normativa attuale, infatti: **ogni sei mesi** gli ascensori sono sottoposti obbligatoriamente a manutenzione da parte di persona munita di certificato di abilitazione o di ditta specializzata ovvero di un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente, con verifica di: paracadute, limitatore di velocità, disposizioni di sicurezza, funi, catene e attacchi, isolamento impianto elettrico e collegamenti con la terra; **ogni due anni** gli ascensori sono sottoposti obbligatoriamente a verifica da parte dell'Asl o dell'Arpa ovvero di un organismo di certificazione autorizzato da Ministero dello sviluppo economico e notificato alla Commissione europea. Insomma **la sicurezza da noi è già ampiamente garantita.**

Ci potrebbe dare qualche dato e numero: quanti ascensori e condomini coinvolgerebbe a livello nazionale?

Ci sono all'incirca 700.000 impianti ante 1999 e quindi sarebbero coinvolti da questa novità altrettanti condomini.

Per quale spesa (media) stimata? O meglio ancora per quali costi (in media) per ogni ascensore (e quindi per ogni condominio con ascensore)?

La spesa effettiva da sopportare varia a seconda del condominio (e del numero dei condòmini che lo compongono), la tipologia di ascensore e gli interventi che dovrebbero essere fatti. Comunque abbiamo stimato una spesa media di circa 350/400 euro a famiglia e cioè il doppio di quanto si è risparmiato quest'anno con l'eliminazione della Tasi sull'abitazione principale.

Confedilizia che considerazioni e osservazioni fa su questo tema?

Secondo noi – ed i numeri bassissimi sugli incidenti relativi agli ascensori lo confermano – è palese che in Italia la sicurezza è già assicurata. E allora? Come mai introdurre in un provvedimento governativo una ve-

rifica straordinaria su tutti gli ascensori che erano in essere nel 1999, con conseguente prescrizione di interventi per centinaia di euro ad appartamento? Non si comprende, se non immaginando che dietro una norma del genere vi sia la richiesta di soggetti interessati a svolgere lavori nei condomini italiani, al di là delle reali esigenze di sicurezza, ampiamente garantite – come detto – da un accurato e severo sistema di controlli.

Perché Confedilizia chiede di eliminare o non approvare questa misura?

Perché è una norma inutile e costosa per le famiglie. L'economia non si anima creando per legge il lavoro dove non c'è, ma riducendo la spesa pubblica, diminuendo le tasse e liberando imprese e cittadini dai vincoli che tarpano loro le ali. Altrimenti siamo al vecchio sistema delle buche da scavare e poi riempire: con la differenza che, in questo caso, si tratterebbe di un lavoro utile per alcune categorie e dannoso per altri.

Quali saranno i prossimi passi e le prospettive?

Confedilizia si è appellata direttamente al Presidente Renzi, in quanto lo schema proposto di d.p.r. (elaborato dal Ministero dello sviluppo economico) non è stato ancora condiviso dal Governo e – ripetiamo – l'Europa non ce lo chiede. Abbiamo fiducia che il Premier eliminerà questo ennesimo balzello a carico della proprietà immobiliare.

Poi c'è la questione dell'installazione delle valvole termostatiche ai termosifoni entro il prossimo 31 dicembre. È richiesta solo per gli impianti centralizzati o anche per chi ha l'impianto autonomo?

Vale, naturalmente, solo per il centralizzato avendo il proprietario di un immobile servito da un impianto autonomo la possibilità di regolare a suo piacimento la temperatura così come di tenere acceso o spento l'impianto.

Entro quanto è fissato per

legge l'adeguamento per l'installazione delle valvole ai termosifoni?

Entro il 31 dicembre 2016.

Oltre all'installazione delle valvole ai termosifoni, che altre installazioni o interventi sono necessari?

Dipende dal tipo e dalla conformazione dell'impianto condominiale interessato dall'intervento.

Cosa rischia chi non si adeguava?

In base alla normativa nazionale, l'inadempimento farà scattare una sanzione amministrativa pecuniera da 500 a 2.500 euro. Sanzione che, tuttavia, non si applicherà quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulti che l'installazione dei sistemi in questione non sia "efficiente in termini di costi".



Quali saranno gli effetti di questo adeguamento, in termini pratici? Che risparmi e razionalizzazioni consentirà? Che osservazioni e considerazioni si possono fare circa l'utilizzo effettivo del sistema?

La filosofia che è alla base di questa misura è di pagare quanto si consuma. Tuttavia occorre tener presente diversi fattori (stato dell'edificio, esposizione, ecc). Alcuni condomini ad esempio, e mi riferisco in particolare a quelli che abitano all'ultimo piano o sopra il piano pilotis, potrebbero essere chiamati a pagare di più rispetto a prima dell'installazione di questi sistemi, pur ricevendo lo stesso calore. E in questi casi, in genere, il problema può essere risolto solo ricorrendo a costosi interventi di coibentazione dell'intero edificio.

Confedilizia che considera-

zioni e osservazioni fa su questo tema?

Lo scopo perseguito dal legislatore è senz'altro lodevole e, cioè, ridurre i consumi energetici responsabilizzando i diretti interessati. Ma ciò poteva essere meglio bilanciato con i diritti dei proprietari. Si pensi solo al fatto che occorrerà ripartire le spese di riscaldamento obbligatoriamente sulla base di criteri emanati da un organismo privato qual è UNI; criteri contenuti nella norma tecnica 10200 che non è liberamente consultabile, ma bisogna acquistare. E così l'assemblea non avrà, sostanzialmente, più alcuna voce in capitolo.

Che cosa è necessario o utile sapere e tenere presente al riguardo, su introduzione e utilizzo delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori di energia termica?

È importante aver presente che ove l'installazione dei sistemi in questione non sia "efficiente in termini di costi", detti sistemi potranno benissimo non essere installati. Per dimostrare ciò, occorrerà una relazione tecnica del progettista o di un tecnico abilitato.

Presidente Spaziani, avete iniziative in corso per informare i proprietari di casa?

La Confedilizia sta attuando una serie di convegni in tutta Italia (Roma, Pisa, Piacenza, Napoli, Genova, Venezia, Torino, ecc) proprio per informare di questo obbligo condòmini e amministratori di condominio così come tutti coloro che a diverso titolo (avvocati, tecnici, ecc.) sono interessati al settore condominiale e immobiliare in genere. I convegni si propongono di affrontare - con taglio pratico - questo come altri temi strettamente connessi con l'obiettivo, in particolare, di fornire precise indicazioni operative affinché i partecipanti possano acquisire le conoscenze necessarie per districarsi in materia.

Per tutte le informazioni gli associati potranno consultare il sito www.confedilizia-belluno.it o rivolgersi agli uffici dell'Associazione.

CONFEDILIZIA, APPELLO A RENZI: ELIMINI LA "TASSA SULL'ASCENSORE"

Se approvata, annullerebbe gli effetti dell'abolizione della Tasi sulla prima casa

Il Ministero dello sviluppo economico ha licenziato uno schema di d.p.r. che impone una verifica straordinaria degli ascensori esistenti, attribuendo ai soggetti verificatori la facoltà di prescrivere una serie di costosi interventi a carico dei proprietari di casa. Lo segnala Confedilizia, sottolineando che l'obbligo in questione non è in alcun modo previsto dalla direttiva europea di cui il d.p.r. costituisce attuazione.

Poiché la disposizione viene motivata con l'esigenza di aumentare il livello di sicurezza degli impianti di ascensore esistenti in Italia, Confedilizia ricorda che:

1) ogni sei mesi, per legge, gli ascensori sono sottoposti a manutenzione da tecnico abilitato o ditta specializzata, con verifica di paracadute, limitatore di velocità, disponi-

con altri settori. È palese, a giudizio dell'Organizzazione dei proprietari di casa, che la sicurezza è garantita, tanto che bassissima è la percentuale di incidenti, in presenza di un traffico giornaliero di passeggeri da 30 a 40 milioni.

"Ci appelliamo al Presidente del Consiglio - ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa - affinché non venga imposta a milioni di famiglie, già provate dalla congiuntura economica, una spesa che annullerebbe in un colpo solo gli effetti dell'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, imponendo esborsi pari al doppio del gettito della Tasi stessa. La sicurezza è un mero pretesto, perché cela interessi di alcune categorie che intendono lucrare a spese di condòmini e proprietari di casa".



sitivi di sicurezza, funi, catene e attacchi, isolamento impianto elettrico e collegamenti con la terra;

2) ogni due anni, per legge, gli ascensori sono sottoposti a verifica dall'Asl o dall'Arpa o da un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico e notificato alla Commissione europea;

3) sempre per legge, qualora il manutentore rilevi un pericolo, deve fermare l'impianto, fino a quando non sia stato riparato, informando il proprietario, l'incaricato delle verifiche periodiche e il Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Basta raffrontare i controlli previsti per gli ascensori con quelli obbligatori nei confronti dei veicoli per comprendere che già oggi la legge prevede, per gli ascensori, obblighi stringenti, senza raffronti

CONFEDILIZIA SU RAPPORTO UE

La burocrazia europea non si smentisce. Bacchetta l'Italia perché, dopo aver quasi triplicato la tassazione sugli immobili, ha deciso di iniziare a dare ossigeno ad un settore massacrato dalle politiche dissennate suggerite dalla stessa Ue, che hanno messo in ginocchio l'economia intera. Sarebbe davvero ora che l'Europa la smettesse di intromettersi nelle scelte di politica fiscale dei singoli Stati.

TESSERAMENTO 2016



Rinnova l'abbonamento

UIPI: LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE NON SIA PIÙ LA "SITTING DUCK" DELLA POLITICA

Confedilizia ad Atene per l'*International property day*

La proprietà immobiliare è stata per troppo tempo considerata dagli Stati come un facile bersaglio del Fisco, una vera e propria "sitting duck" (*pollo da spennare n.d.r.*).

Oggi tutti i Governi devono comprendere che ciò è insostenibile. La tassazione dovrebbe essere correlata al reddito generato dall'immobile, e non colpire il bene in quanto tale. I bilanci pubblici sono deteriorati perché, quando gli investimenti privati vengono scoraggiati, si riduce l'offerta di abitazioni in affitto e questo determina la necessità di investimenti statali nel settore.

Sono queste alcune delle prese di posizione dell'UIPI-Unione internazionale della proprietà immobiliare, contenute nella dichiarazione approvata in occasione della Giornata internazionale del-

la proprietà, celebrata oggi ad Atene con la partecipazione – per l'Italia – di Confedilizia, intervenuta con il Presidente Giorgio Spaziani Testa e il Vicepresidente Michele Vigne, quest'ultimo anche nella sua veste di Vicepresidente UIPI.

Un'imposizione fiscale eccessiva sugli immobili – conclude la dichiarazione dell'UIPI – costituisce una grave violazione del diritto di proprietà, che deve essere rispettato in ogni Paese quale diritto umano fondamentale.

Nell'occasione si è tenuto anche un incontro della delegazione UIPI con

il presidente della Repubblica Greca alla quale hanno partecipato anche il presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa, Michele Vigne e Diego Triches.



Stratos Paradias presidente UIPI con Vigne e Triches


TESSERAMENTO 2016 A CORTINA D'AMPEZZO



Il nostro vicepresidente e delegato di Cortina Umberto Walpoth anche quest'anno raccoglie il tesseramento dei soci di Cortina presso la Cooperativa che si presta gentilmente a questa cortesia di dare la disponibilità di un'area all'interno dei propri locali e ben in vista. Sono stati tre giorni di attività intensa nei quali Walpoth oltre ad intrattenere i soci ha fornito consigli e spiegazioni ai proprietari di casa, non solo ampezzani, ma anche ai molti turisti che hanno così potuto toccare con mano la preparazione di Confedilizia e dei propri quadri dirigenti.

Un plauso quindi ad Umberto Walpoth da parte di tutta la nostra Associazione Bellunese.

IL MIO NOME È Watt



MutuoWatt

FACCIO IL MUTUO E NON PAGO LA BOLLETTA

Fai un mutuo con la Banca Popolare di Cividale: subito per te in regalo fino ad un anno di bollette di energia elettrica. Un'offerta davvero... illuminante!

www.civibank.it

www.mutuwatt.it



Banca Popolare di Cividale
Gruppo Banca Popolare di Cividale

Filiale di Belluno

Piazza Castello, 2 - Tel. 0437-1850011 - cdbelluno@civibank.it

Monografia pubblicitaria con finalità promozionale. Per il dettaglio delle condizioni monetarie e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi e documenti di pubblico interesse sotto le filiali della Banca. Operazioni a prezzo soggetto a limitazioni e modificate a norma di legge. In collaborazione con Fluenergy Group S.p.A. Premio consistente in una fornitura gratuita di energia elettrica per sei domeniche da parte di Fluenergy per un importo massimo di Euro 250,00, comprensivo di IVA e IVA.

Regolamento completo dell'Operazione su: civibank.it

IN COLLABORAZIONE CON



REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'AFFITTO, TUTTE LE NOVITÀ DEL 2016

Fra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 relative al settore immobiliare, vi sono anche delle modifiche riguardanti la normativa sugli affitti.

Vediamo, in particolare, cosa stabiliscono le nuove regole sulla registrazione dei contratti di locazione.

Registrazione contratto di locazione entro 30 giorni

In base a quanto stabilito dal nuovo articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sostituito dalla legge 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di Stabilità 2016), quando si stipula una nuova locazione abitativa con un contratto di quelli disciplinati dalla legge stessa, il locatore ha l'obbligo di registrarlo entro 30 giorni.

Invio della registrazione all'inquilino e all'amministratore

L'articolo 13, inoltre, impone al locatore – entro 60 giorni dalla registrazione – di comunicare l'avvenuta registrazione all'inquilino e all'amministratore del condominio in cui si trova l'unità immobiliare locata, anche ai fini della tenuta dell'anagrafe condominiale disciplinata dall'articolo 1130 del Codice civile.

Si tratta della comunicazione della sola avvenuta registrazione, non dei dettagli della registrazione (durata, canone, eventuale opzione per la cedolare secca), che non entrano nell'anagrafe condominiale.

Rimane l'articolo 10 del Dpr 131/1986, che alla lettere a) pone a carico delle "parti contraenti" di scritture private non autenticate l'obbligo di chiederne la registrazione. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale, dunque, il conduttore resta obbligato alla registrazione. In ogni caso, qualora la registrazione avvenisse a cura del conduttore l'obbligo di comunicazione all'amministratore resterebbe a carico del locatore. Sono tenuti al versamento dell'imposta sia il locatore che il conduttore.

Cosa accade se la registrazione del contratto non avviene entro 30 giorni

Nel caso in cui non si effettui la registrazione del contratto entro 30 giorni dalla stipula, il contratto - anche se scritto - per la legge non esiste. Il comma 6 dell'articolo 13 concede la facoltà al conduttore, nel caso di omessa registrazione nei termini, di ricorrere avanti l'autorità giudiziaria al fine di fare "accertare l'esistenza del contratto" e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito dall'articolo 2 della medesima legge.

Lo stesso vale per i contratti stipulati solo verbalmente, ai quali sono parificati quelli scritti, ma non registrati, nonostante l'espressione "locazioni di fatto" sia stata eliminata dal vecchio testo dell'articolo 13 e sostituita con un più ampio richiamo ai "casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto" nei termini indicati.

Clausole nulle nel contratto di locazione

Sono inoltre nulle tutte quelle clausole del contratto che prevedono una durata inferiore a quella prevista dalla legge oppure un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato.

Nel caso in cui il contratto preveda una durata inferiore a quella prevista dalla legge, la durata del contratto viene automaticamente sostituita con quella legale.

C'è poi il caso in cui il contratto preveda un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato. Qui il legislatore ha fatto riferimento al "doppio contratto", di cui uno solo viene registrato, mentre l'altro viene solo scambiato o rimane nell'ambito dei "taciti accordi". Il legislatore non considera né il contratto privo di registrazione né l'accordo verbale e al conduttore viene data la possibilità di richiedere (in qualsiasi momento della durata del contratto o entro 6 mesi dalla riconsegna del bene) la restituzione di tutte le maggiori somme versate rispetto a quelle risultanti dal contratto registrato.

I dubbi relativi alla natura della sanzione e alla sanatoria

La riforma appare ambigua sulla natura della sanzione che va a colpire il contratto non registrato e sulla possibilità o meno di sanarlo con una registrazione tardiva. La nullità dovrebbe essere quella "di protezione", prevista solo a favore del conduttore e quindi solo da lui rilevabile. Per quanto riguarda la natura della nullità, potrebbe prevalere la tesi della nullità non sanabile del contratto non registrato.

La posizione di Confedilizia: un errore mischiare fisco e norme civili

«Una normativa mal concegnata e una ennesima, inopportuna commistione fra disciplina tributaria e civilistica, che contrasta con i principi più volte espressi dalla Corte Costituzionale» così il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, commenta le ricadute applicative dell'articolo 13 della legge 431/98. «Il fatto più grave – prosegue – è che vengano nuovamente posti sullo stesso piano il proprietario che scientemente decida di non procedere alla registrazione di un contratto di locazione e quello che, per una dimenticanza, lo registri anche con un solo giorno di ritardo». Una situazione quest'ultima che a livello fiscale può essere sanata con il ravvedimento. «È un istituto che esiste da decenni, e proprio ragionando per analogia Confedilizia aveva chiesto di far sorgere il presupposto per l'applicazione delle nuove sanzioni "civilistiche" non dalla mancata registrazione entro 30 giorni bensì dal mancato adempimento entro i termini per il ravvedimento. Ma in Parlamento ha prevalso la demagogia!».

NON FIDATEVI

di (presunte) statistiche,
indagini varie, comunicati
sui ribassi dei canoni

CONTROLLATE IN ASSOCIAZIONE

COMUNICAZIONE ANTITERRORISMO, LE ULTIME NOVITÀ

Il 29.1.'16 è entrato in vigore il d.lgs. 22.1.'16, n. 10, con il quale – tra le altre disposizioni – è stato indicato nel Questore competente per territorio (e non più genericamente nell'autorità locale di pubblica sicurezza, come prima riportava la norma), il soggetto al quale deve essere comunicata, nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'informativa di cui all'art. 12 del d.l. 21.3.'78, n. 59 (meglio nota come "comunicazione antiterrorismo"). La normativa in questione (art. 2, d.l. n. 79/12, come convertito) prevede che tale obbligo possa essere assolto anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, "adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione" (decreto peraltro, da quello che risulta, ancora non emanato, nonostante siano trascorsi quasi 4 anni dalla previsione originaria). Tale adempimento, ricordiamo, interessa casi residuali quali, per esempio, il comodato verbale.

LO SCADENZARIO DEL PROPRIETARIO DI CASA E DEL CONDOMINIO

MARZO 2016

7 Marzo – Lunedì Certificazione unica 2016 Trasmissione telematica

Ultimo giorno per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del condominio delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi diversi ed ai corrispettivi dei contratti di appalto, già rilasciate entro il 29 febbraio (cadendo il 28 di domenica).

16 Marzo – Mercoledì Imposte e contributi

Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti, lavoratori autonomi nonché a contratti di appalto, con riferimento al mese di febbraio 2016.

Addizionali Irpef

Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio della rata delle addizionali regionali e comunale all'Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di febbraio 2016 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno nonché per il

versamento in unica soluzione delle predette addizionali trattenute, sempre sulle competenze di febbraio 2016, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Tari e imposta di registro

Si veda Confedilizia notizie gennaio 2016.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condominio quale destinatario di un obbligo si intende che al relativo adempimento provveda, quando esistente, l'amministratore o, altrimenti, un soggetto designato dall'assemblea condominiale. Lo scadenzario annuale del proprietario di casa e del condominio è presente – continuamente aggiornato – sul sito www.confedilizia.it

CONDÒMINI,
ricorre agli amministratori iscritti al Registro nazionale amministratori della Confedilizia
amministratori dalla parte della proprietà



UnipolSai CASA

Metti al sicuro la tua casa con una protezione quotidiana

Scegli **UnipolSai CASA**, la polizza che protegge la tua casa e il tuo mondo, hai la sicurezza che desideri in un'unica polizza: Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza e le nuove garanzie Terremoto e Salvabenessere.



Divisione SAI

UnipolSai
ASSICURAZIONI



CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!
CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

Zanella
SOLUZIONI ASSICURATIVE

Agenzia di BELLUNO • Via Vittorio Veneto, 163
Tel. 0437 33739 • Fax 0437 33845 • info@assicurazionizanella.it

* Esempio per: RC Terzi (massimale € 500.000) e Incendio Contenuto (somma assicurata € 5.000). Pagamento mensile con addebito sul conto corrente bancario. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con premi differenziati. Il premio di polizza è comprensivo di oneri fiscali, si riferisce al primo anno ed è soggetto ogni anno ad adeguamento automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a febbraio 2014. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it.